



# Comune di Canosa di Puglia

## Provincia di Barletta - Andria - Trani

*Città d'Arte e Cultura*

Prot. n.47519

del 21.12.2022

Ordinanza Sindacale n.130

oggetto: **Divieto di utilizzo in luogo pubblico di ogni tipo di sparo, di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (cosiddetti botti e petardi) ed ai razzi benché di "libera vendita" ovvero utilizzabili da privati non professionisti, di ogni tipo di fuochi di artificio ascrivibili alle categorie 2 e 3 di cui all'art. 3 del D. L.vo n. 58/2010, dalle ore 08:00 del 23 dicembre alla ore 24:00 del 06 gennaio.**

### IL SINDACO

#### RILEVATO CHE:

- in occasione dei festeggiamenti natalizi e di fine anno anche nella città di Canosa di Puglia si verificano, in tutti i quartieri, molteplici e contemporanei spari di articoli pirotecnicici, con il potenziale pericolo di incidenti, anche gravi, a persone;
- tale usanza procura ogni anno, puntualmente ed ineluttabilmente, una serie negativa di conseguenze dannose sulla sicurezza urbana e sull'incolumità con conseguenti danni a persone e ad animali, sia domestici che non, nonché al patrimonio pubblico e privato;
- tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnicici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali domestici, randagi e selvatici, in quanto il fragore degli artifizi pirotecnicici ad effetto scoppiante, oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone in taluni casi il ferimento o la morte;
- il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979, è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato (per esempio danni agli arredi urbani o ai veicoli privati, etc...) in relazione al rischio d'incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnicici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi;

#### CONSIDERATO CHE:

- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnicici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;
- per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnicici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, siccome espressione di cultura e arte che



sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

- si ritiene, pertanto, di adottare specifico provvedimento contingibile ed urgente, per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana regolamentando lo sparo in luogo privato e contestualmente vietando, durante il periodo delle festività natalizie, l'utilizzo in luogo pubblico di ogni tipo di sparo e di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (quali botti e petardi) e ai razzi benché "di libera vendita" ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

**CONSIDERATO CHE** le locali associazioni animaliste hanno sempre rappresentato la necessità di adottare un provvedimento che vietasse l'utilizzo dei cosiddetti botti di capodanno proprio a causa dell'impatto negativo sugli animali, domestici e non, terrorizzati dal rumore di tali artifizi;

**VISTO** l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnicamente teatrali e altri articoli pirotecnicamente che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

**VISTI** l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, gli articoli n. 635 e n. 703 del Codice Penale;

**VISTO** l'art. 54, comma 4, del D. Lvo n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dagli interventi normativi successivi, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D. Lvo n. 267 del 18.08.2000 s. m. e i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n. 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnicici;

**DATO ATTO CHE** lo schema di ordinanza è stato comunicato preventivamente al Prefetto della Provincia Barletta – Andria – Trani;

## ORDINA

1. Il **divieto**, al di fuori degli spettacoli autorizzati predisposti dai professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnicici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, **dalle ore 08:00 del 23 dicembre alle ore 24:00 del 06 gennaio**;

2. Il **divieto** di utilizzo di fuochi pirotecnicici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 T.U.L.P.S., **dalle ore 08:00 del 23 dicembre alle ore 24:00 del 06 gennaio**;

3. Il **divieto** per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e similari, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, per

l'effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;

4. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 1 e 2, a partire dalle ore **08:00 del 23 dicembre alle ore 24:00 del 06 gennaio**, di articoli pirotecnicici teatrali e di altri articoli pirotecnicici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7-bis del D. L.vo n. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l'azione penale.

### TRASMETTE

la presente ordinanza, per l'osservanza e relativa esecuzione, a tutte le forze di Polizia, che potranno, ove necessario per la compiutezza degli accertamenti e per assicurare la possibilità di assoggettare alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all'utilizzo notturno.

### INFORMA

che il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 è il dipendente comunale Comm. Sup. Matteo TUCCI, in servizio presso il Comando di Polizia Locale; che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- a) ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia Barletta – Andria- Trani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line del Comune di Canosa di Puglia;
- b) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Bari ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, addì 21 DIC. 2022

Il Sindaco  
Dott. Vito MALCANGIO

